



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1992	di data 09/09/2026

Oggetto: ARTICOLO 55 DEL D.LGS. 117/2017. APPROVAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI "PORTIERATO SOCIALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 5 ED ARTICOLO 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 13/2007. IMPEGNO SPESA PARI AD EURO 265.000,00 PER IL PERIODO 14.09.2026 - 31.12.2029. CUP D69G26000620005. CIG BCCFE224E5

LA DIRIGENTE

Premesso che la L.P. n. 13/2007 delinea un sistema integrato di interventi territoriali, riconoscendo la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovendo le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà. Tra i principi e le linee metodologiche che ispirano le politiche sociali, la norma indica il coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con riferimento esplicito alle politiche della casa (art. 2), nonché all'Integrazione socio-abitativa (art. 44), secondo cui ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e abitative nelle zone ad alta concentrazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica gli enti locali promuovono l'attivazione degli interventi di mediazione culturale e sociale. Riconosce inoltre il ruolo centrale del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e considera fondamentale il ruolo dei Comuni/Comunità nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali (art. 3);

premessi inoltre che il Comune di Trento, per mezzo del Progetto Politiche abitative, attua le politiche provinciali della casa e gestisce gli interventi previsti dalla L.P. n. 15/2005, e si occupa della pianificazione e sviluppo delle politiche abitative di edilizia abitativa pubblica del territorio comunale, della realizzazione di servizi di informazione, consulenza e accompagnamento all'inserimento abitativo degli utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione nonché dello studio e implementazione di politiche innovative sul tema dell'abitare;

richiamato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 18.12.2025 n. 142 che prevede l'obiettivo strategico "Potenziare le attività di sostegno all'abitare sperimentando anche nuove soluzioni e modelli abitativi diversificati ed innovativi" e l'obiettivo operativo relativo alla messa in campo di azioni innovative e sperimentali volte a migliorare la qualità abitativa;

dato atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 16 febbraio 2026, attribuisce al Progetto politiche abitative l'obiettivo di performance "Sperimentazione di nuove iniziative di sostegno all'abitare";

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 25.05.2026 n. 142 con la quale è stato avviato il procedimento di coprogettazione in relazione al progetto sperimentale di Portierato sociale ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3, comma 4 della L.p. 13/2007, nonché approvato l'Avviso pubblico e il progetto di massima per la selezione di un Ente del Terzo Settore che coprogetti e realizzi, con il Comune e gli enti partner, Itea spa e Fondazione Crosina Sartori Cloch, un intervento di Portierato sociale nelle aree ad alta intensità di edilizia residenziale pubblica dei "Casoni" e di via Gramsci a Trento;

atteso che:

- il citato Avviso è stato conseguentemente pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito internet del Comune a partire dal 26.05.2026;
- entro la data del 21 giugno 2026 sono state presentate tre domande di partecipazione considerate valide;
- la Commissione tecnica nominata con determinazione della Dirigente del Progetto n. 57/1418 di data 23.06.2026 ha individuato l'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – ATAS ETS (da qui ATAS), con sede a Trento in via Lunelli, 4, c.i. e p.i. 01280230226, in qualità di soggetto capofila in nome e per conto della costituenda Associazione temporanea di scopo (ATS) con le organizzazioni Progetto '92 S.C.S. e con ACLI- sede provinciale di Trento APS, quale soggetto partner della coprogettazione, come da verbale di valutazione tecnica prot. n. 265274 di data 01.07.2026, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Trento in data 01.07.2026 al seguente link: <https://www.comune.trento.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio/Avviso-pubblico-per-la-selezione-di-un-Ente-di-Terzo-Settore-per-coprogettare-e-gestire-un-progetto-sperimentale-di-Portierato-sociale>;
- il Tavolo di coprogettazione, costituito da rappresentanti del Comune di Trento, di ITEA S.p.A., della Fondazione Crosina Sartori Cloch, di ATAS, Progetto '92 e ACLI, si è riunito nelle seguenti date: 15, 16, 17, 20 e 23 luglio 2026;
- delle sedute è stato redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti (Allegato A allo schema di Convenzione);
- in data 26.08.2026 ATAS ha formalizzato la proposta di budget per le mensilità 2026, come da seduta di coprogettazione di data 23.07.2026 sintetizzata nel verbale di cui sopra;

ritenuto di approvare l'esito della coprogettazione;

ritenuto di approvare, conseguentemente, una Convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 al fine di regolare i rapporti tra i partner, il cui schema costituisce l'Allegato 1 alla presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

considerato che la Convenzione sarà valida dal momento della sottoscrizione e fino al 31.12.2029;

considerato che tale durata appare congrua allo sviluppo del progetto, anche allo scopo di valutare gli esiti della sperimentazione, di cui all'art. 38 della L.p. n. 13/2007;

considerato che il Progetto di massima originariamente allegato all'Avviso pubblico, la proposta progettuale presentata da ATAS ed il verbale riepilogativo del Tavolo di coprogettazione costituiscono complessivamente il Progetto Definitivo (Allegato A allo schema di Convenzione);

evidenziato che:

- il Portierato sociale, pur non rientrando nel Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali - che costituisce un importante strumento di riferimento - presenta alcuni elementi propri degli interventi di "Costruzione e promozione di reti territoriali" ed altri riconducibili agli interventi di "Sportello sociale - centro di informazione";
- il Portierato sociale non conosce un mercato di riferimento attuandosi per la prima volta in forma sperimentale, non integra pertanto il criterio della "selettività" ossia non incide sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti e non migliora la posizione del suo beneficiario rispetto ad un determinato mercato; si caratterizza inoltre per un basso grado di copertura dei costi, per la necessità di intervento del settore pubblico e per l'assenza di forme di remunerazione o di utile;
- il partner è tenuto a partecipare con risorse proprie, in linea con lo spirito della coprogettazione, con una quota da progetto pari ad oltre il 7%, a conferma che il contributo non rappresenta una remunerazione del servizio;

ritenuto pertanto per gli elementi sopra descritti che l'attività coprogettata non si qualifichi come attività di interesse economico e non ricada nella disciplina degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo quanto definito nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) e considerato inoltre che in ogni caso l'importo sarebbe al di sotto del "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, nei limiti cioè del massimale di aiuti ivi previsto per i Servizi di Interesse Economico Generale, pari a euro 750.000,00 in tre anni;

ritenuto di concedere al Capofila della costituenda ATS il contributo complessivo di € 265.000,00, ai sensi dall'articolo 14, comma 5 e dall'articolo 36 bis della L.p. 13/2007, per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione nel periodo 14.09.2026 – 31.12.2029;

ritenuto di impegnare la somma di € 265.000,00 e di imputarla al capitolo 02585 del PEG 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, e dei PEG futuri come di seguito specificato:

- per € 50.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026,
- per € 65.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027,
- per € 65.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028
- per € 65.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2029 dei PEG futuri
- per € 20.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2030 dei PEG futuri

ritenuto di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per € 50.000,00 entro la data del 31/12/2026, per € 65.000,00 entro la data del 31/12/2027, per € 65.000,00 entro la data del 31/12/2028, per € 65.000,00 entro la data del 31/12/2029, per € 20.000,00 entro la data del 31/12/2030;

considerato che l'importo di 265.000,00 euro è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese che saranno sostenute e documentate, come meglio spiegato nel Verbale facente parte del Progetto Definitivo, per la realizzazione delle attività della coprogettazione nel periodo compreso tra il 14.09.2026 e il 31.12.2029;

dato atto che il Comune, oltre al contributo economico e come previsto dall'Avviso, mette a disposizione a titolo gratuito all'ATS, fatte salve le spese accessorie come meglio dettagliate in Convenzione, il locale a piano terra dell'immobile sito in via Bronzetti, 22, Trento (Sub 6 e 8 della p.ed. 2276/7 e sub 12 della p.ed. 2276/6, C.C. Trento), ricevuto in comodato gratuito da Itea S.p.A., e parallelamente la Fondazione Crosina Sartori Cloch mette a disposizione la sala sita in via Gramsci 36;

dato inoltre atto che l'immobile sito in via Bronzetti necessita di interventi di adeguamento ad opera del Comune e che, di conseguenza, la messa a disposizione dello stesso all'ATS attraverso un contratto di subcomodato gratuito avverrà a seguito della conclusione di detti lavori;

preso atto che la Convenzione verrà stipulata a seguito della formalizzazione della costituzione dell'ATS, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso pubblico;

ritenuto comunque, nelle more della stipula della Convenzione e con le modalità ivi indicate, nonchè come previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico, di autorizzare il Capofila della costituenda ATS a dare avvio alle attività previste dalla coprogettazione fin dal giorno 14 settembre 2026;

considerato che il Comune, la Fondazione Crosina Sartori Cloch e l'ATS sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003) in regime di contitolarità;

ritenuto quindi di disciplinare finalità e mezzi del trattamento in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679 (Allegato B allo schema di Convenzione).

considerato, inoltre, che alla luce delle disposizioni dell'ANAC espresse nelle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari", aggiornate in ultimo con deliberazione 15.04.2026 n. 176, nelle forme collaborative i Soggetti attuatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i, e si obbligano a riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) D69G26000620005 ed il CIG (Codice Identificativo di Gara) BCCFE224E5 negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- l'art. 12 della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della Legge provinciale n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- la Legge provinciale 15/2005 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa);
- la Legge provinciale n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);
- la Legge 11 agosto 1992 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione consiliare 03.02.2026 n. 10;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 85/2025 del 01.08.2025, prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di approvare l'esito della procedura di coprogettazione del Progetto Portierato sociale dando atto che la costituenda ATS è stata individuata quale soggetto partner per la coprogettazione e la gestione del Portierato sociale, come da verbale di valutazione tecnica prot. n. 265274 di data 01.07.2026 pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Trento;
2. di approvare quindi lo schema di Convenzione (Allegato 1), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, con i suoi allegati, Progetto Definitivo (Allegato A), Budget definitivo (Allegato B) e Schema tipo accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali (Allegato C);
3. di rimandare ad atti successivi la conclusione degli interventi di adeguamento dell'immobile l'approvazione dello schema di subcomodato gratuito per la messa a disposizione alla costituenda ATS dell'immobile sito in via Bronzetti 22 Trento ai fini della realizzazione del progetto di Portierato sociale;
4. di concedere ad ATAS ETS, con sede a Trento in via Lunelli, 4, c.i. e p.i. 01280230226, in qualità di soggetto Capofila in nome e per conto della costituenda Associazione temporanea di scopo (ATS) con le organizzazioni Progetto '92 S.C.S. e con ACLI - sede provinciale di Trento APS, il contributo complessivo di € 265.000,00 per un periodo che decorre dal 14 settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2029;
5. di impegnare la somma di € 265.000,00 e di imputarla al PEG 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, e PEG futuri al capitolo 02585 come di seguito specificato:
 - per € 50.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026
 - per € 65.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027
 - per € 65.000,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028
 - per € 65.000,00 in sede corrispondente al capitolo sopra indicato dei PEG futuri annualità 2029
 - per € 20.000,00 in sede corrispondente al capitolo sopra indicato dei PEG futuri annualità 2030;

6. di dichiarare che le obbligazioni diventeranno esigibili entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali è stata e verrà imputata la relativa spesa;
7. di dare atto che la responsabile del procedimento e quindi della sottoscrizione e della gestione della Convenzione, ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L.p. 23/1992 e dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento dei contratti è la Dirigente del Progetto Politiche abitative del Comune di Trento;
8. di dare atto che la Dirigente del Progetto Politiche abitative procederà alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2., compreso l'Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali (Allegato C), quale accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, con il capofila della costituenda ATS mediante scrittura privata digitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 3 e 42 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che alle attività oggetto di coprogettazione è stato attribuito il CUP D69G26000620005 e che, ai fini di garantire l'attuazione degli obblighi di tracciabilità, è stato acquisito il CIG BCCFE224E5.

Dirigente del Servizio
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).